

...A PROPOSITO DI ALLAGAMENTI

ORDINANZA CASSAZIONE 21531/17

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Un condomino subisce allagamento della propria cantina e conseguente danno relativo a bottiglie pregiate e altri oggetti. L'allagamento della cantina, secondo il condomino, era dovuto al malfunzionamento e difetto dell'impianto fognario condominiale e dunque muove causa al condominio.

Il condomino perde in Tribunale e si rivolge alla Corte di appello e poi alla Cassazione.

Il risarcimento del danno non viene concesso, sostiene la Cassazione, perché la Corte d'Appello ha escluso il nesso causale tra il malfunzionamento dell'impianto fognario condominiale e l'allagamento delle cantine. La causa dell'allagamento è stata attribuita a una precipitazione meteorica eccezionale e imprevedibile, considerata un caso fortuito autonomamente sufficiente a determinare l'evento. Inoltre, il ricorrente non ha fornito argomentazioni o prove adeguate a dimostrare che le carenze dell'impianto fognario avrebbero potuto evitare o limitare i danni.

Questo punto, la **prova**, è dirimente e getta luce sulla realtà processuale più che sostanziale. La lettura della sentenza sembra riferire che il processo è mancante della **prova del nesso causale** che non è stato ben precisato nella CTU e neppure dal ricorrente.

La prova del malfunzionamento dell'impianto fognario non è sufficiente, non è da solo in grado di provare la causalità. La Corte vuole di più. Il ricorrente avrebbe dovuto provare che determinati interventi, come **le valvole anti rigurgito, avrebbero attenuato o evitato l'evento.**

Il ricorrente ha ommesso di fornire prove adeguate per dimostrare che le carenze dell'impianto fognario condominiale avrebbero potuto evitare o limitare i danni, **anche in presenza di precipitazioni eccezionali.**

Queste omissioni hanno reso inammissibile il ricorso, poiché non sono state fornite prove sufficienti a confutare la valutazione della Corte d'Appello.

Il principio di diritto applicabile in questo caso è il seguente:

"L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento."

Questo principio è stato richiamato dalla Corte facendo riferimento alla sentenza della Cassazione n. 18877/2015.

Questo a dire che è difficile a priori indicare la corretta via per ottenere il risarcimento perché le variabili processuali sono infinite e bisogna districarsi tra decisioni ambivalenti/ondivaghe che, ad esempio, ritengono, ormai, che le precipitazioni atmosferiche sono da considerarsi ormai *prevedibili* a quelle decisioni che le considerano *imprevedibili*, a cui si aggiungono decisioni che impongono al

comune cittadino prove complesse e specifiche, e non solo. Ogni caso è singolo, si vuol dire.